



Comune di Cuneo

Settore Personale, socio-educativo e appalti

Ufficio socio-educativo

**Servizio di assistenza specialistica a favore di studenti disabili
per gli anni scolastici 2021/2025**

CIG: 87358077FC — CPV: 85311200-4 “Servizi di assistenza sociale per disabili”

CUI: S00480530047202000025

Capitolato speciale di appalto

**Il dirigente
Rinaldi Giorgio**

**Il Responsabile Unico del Procedimento
Biga Ivano**

CAPITOLO I

NORME GENERALI

1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza specialistica agli alunni residenti nel Comune di Cuneo [in seguito "Comune" o "stazione appaltante"] riconosciuti disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 s.m.i. "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" [in seguito "legge 104/92"], iscritti presso gli istituti comprensivi del Comune di Cuneo.

Il quadro ordinamentale è imperniato sulla Legge 104/1992, rubricata *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili*. Il Decreto legislativo 17 maggio 2017, n. 66 (c.d. "Decreto sull'inclusione") e il Decreto legislativo 12 settembre 2019, n. 96 – oltre a introdurre rilevanti innovazioni, integrano e modificano quanto già contenuto nella Legge 104 (in particolare, gli artt. 4, 12, 15).

2. Descrizione dell'appalto

- Descrizione

L'appalto consiste in prestazioni di assistenza agli alunni disabili per consentirne l'autonomia e la comunicazione personale, così come previsto dagli articoli 12 e 13 della L. 104/92.

In particolare, il servizio ha per oggetto le autonomie specialistiche (assistenza di base consistente nella cura dell'igiene personale, ausilio in entrata e in uscita dalle aree esterne alle strutture scolastiche, accompagnamento per l'uso dei servizi igienici, come da nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30/11/2001 n. 3390), con esclusione di quei compiti che rientrano nella competenza degli istituti scolastici.

Il servizio di assistenza all'autonomia si realizza attraverso un duplice intervento:

- a. assistenziale, finalizzato a supportare l'alunno disabile in abilità assenti o carenti;
- b. educativo, orientato allo sviluppo delle autonomie personali e sociali e all'intervento in ambito didattico in collaborazione con gli insegnanti. L'assistenza educativa scolastica si intende a integrazione — e non in sostituzione — delle attività assistenziali di base e didattiche già in atto e di competenza dell'istituzione scolastica.

All'assistente per l'autonomia e la comunicazione competono compiti specifici che lo differenziano dall'insegnante di sostegno, con cui deve però cooperare in sinergia, secondo gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) predisposto dall'istituzione scolastica di riferimento ai sensi dell'art. 7, comma 2 lettera d) del DLgs 66/2017, come modificato dal DLgs 96/2019.

Le sue funzioni devono essere anche distinte da quelle dell'assistenza di base igienico-personale, affidata invece ai collaboratori scolastici.

Si tratta di un operatore specializzato che facilita la comunicazione dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui, stimola lo sviluppo delle abilità sociali (relazione e comunicazione verbali) e nelle diverse dimensioni dell'autonomia motoria (sviluppare la motricità fine degli arti superiori e la coordinazione occhio-mano), media tra l'allievo con disabilità e il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari, lo supporta nella partecipazione alle attività scolastiche, partecipa alla programmazione didattico-educativa e gestisce le relazioni con gli operatori socio-sanitari in vista di progetti di intervento.

Il servizio deve intendersi non standardizzato e/o codificato, ma efficacemente e funzionalmente diversificato, orientato a soddisfare i bisogni individuali di ogni singolo allievo diversamente abile.

Il servizio comprende non solamente compiti di aiuto al disabile (a titolo di esempio: rimozione di ostacoli di natura spazio/temporale o fisica, di quelli che limitano l'autonomia personale e le relazioni interpersonali ed eventualmente l'assistenza durante le uscite/visite didattiche), ma anche la collaborazione con gli insegnanti curricolari e con quelli di sostegno per la realizzazione delle attività didattiche.

- **Obiettivi e finalità**

L'assistenza rivolta agli alunni disabili è parte fondamentale dei processi di integrazione scolastica e di inclusione. Il diritto all'istruzione si garantisce non solamente mediante l'apprendimento, ma anche grazie a un processo educativo mirato alla piena formazione della personalità dell'alunno. L'assistente s'inserisce nel progetto educativo dell'alunno, privilegiando gli aspetti educativi in collegamento con tutti gli attori chiamati a garantire l'integrazione dello stesso.

L'articolo 12, comma 3, della legge 104/1992 indica come obiettivi dell'integrazione scolastica dei portatori di handicap la crescita negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e negli scambi relazionali.

L'obiettivo generale del servizio oggetto di appalto è quello di garantire agli alunni in condizione di handicap grave o gravissimo un supporto al loro sviluppo psico-fisico, alla capacità di socializzazione e all'acquisizione di autonomie funzionali e relazionali, in stretta collaborazione con gli organismi scolastici e le famiglie di riferimento, non in un'ottica compensativa, ma di progettazione partecipata.

Le finalità che si intendono perseguire sono le seguenti:

- a. consentire la frequenza e la permanenza degli studenti con disabilità nell'ambito scolastico per garantire loro il diritto allo studio, compensando attivamente i limiti della ridotta o assente autonomia personale;
- b. promuovere e sviluppare le potenzialità di ogni alunno nel campo dell'autonomia personale e della comunicazione;
- c. migliorare la qualità della vita del soggetto disabile incrementando il benessere e l'efficacia dell'esperienza scolastica;
- d. facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni con disabilità alle attività svolte dal gruppo classe;
- e. sostenere gli alunni con disabilità nelle attività di socializzazione e acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione, alla valorizzazione di abilità personali e all'espressione dei bisogni vissuti;
- f. fornire ogni altro sostegno di tipo educativo e personale che si ritenga funzionale al raggiungimento dell'integrazione scolastica dell'alunno disabile;
- g. promuovere una reale integrazione del diversamente abile all'interno dei diversi cicli scolastici.

- **Risultati attesi**

L'intervento di sostegno a favore dei ragazzi disabili è finalizzato al raggiungimento dei seguenti risultati:

- a. assicurare il diritto allo studio;
- b. migliorare le relazioni sociali negli scambi con il gruppo dei pari e il corpo docente;
- c. raggiungere, ove possibile, una progressiva autonomia spazio-temporale.

- Organizzazione del servizio

L'assistenza specialistica in favore degli alunni con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92 viene erogata dal Comune, sulla base delle disponibilità finanziarie, su richiesta del dirigente scolastico e del profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 104/92 redatto dall'unità multidisciplinare dell'ASL competente.

I destinatari del servizio sono i minori disabili – con certificazione sanitaria rilasciata dai servizi sanitari territoriali ai sensi della legge 104/92 – residenti nel Comune di Cuneo e che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali dei cinque istituti comprensivi ubicati nel territorio comunale.

Il Comune individua e comunica all'appaltatore, all'inizio di ciascun anno scolastico, la tipologia e l'entità delle prestazioni che si rendono necessarie, elencate in idoneo prospetto, preventivamente concordato con l'autorità scolastica competente. E' stato stimato un monte ore complessivo di 32.203 ore annue, calcolato su circa. 920 ore settimanali per un totale di 35 settimane ad anno scolastico.

Il Comune si riserva la facoltà di rettificare in qualunque momento la quantificazione delle richieste orarie di assistenza sulla base delle effettive e reali esigenze che potessero subentrare durante l'anno.

Le ore da destinare all'assistenza dovranno essere distribuite in cinque o sei giorni settimanali, in relazione all'organizzazione della scuola. L'orario scolastico potrà subire variazioni in funzione delle necessità dell'utenza o di organizzazione dell'istituzione scolastica.

Nel caso in cui il bambino risulti assente, sarà cura del competente dirigente scolastico (o suo delegato) darne tempestiva comunicazione all'appaltatore, precisando, non appena noto, l'effettivo periodo di assenza. Il Comune corrisponderà comunque all'appaltatore il costo di un'ora di assistenza relativa al primo giorno di assenza del bambino, in caso di intervento dell'operatore che non sia stato preventivamente avvertito dell'assenza. Il servizio deve essere erogato in forma continuativa e costante, senza sospensione alcuna. Eventuali ore non erogate potranno essere impiegate su richiesta dell'istituzione scolastica previa autorizzazione del Comune.

Ogni operatore deve attestare la propria presenza in servizio, mediante l'apposizione della firma su un apposito registro o software di registrazione presenze, indicante il proprio nominativo, la sede lavorativa, il giorno e l'ora di svolgimento dell'attività. Detto registro dovrà esser convalidato mensilmente dal dirigente scolastico o dall'insegnante delegato in tale sede.

L'aggiudicatario e gli operatori addetti al servizio sono tenuti alla tutela della privacy dei soggetti assistiti. Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio. L'impresa assegnataria s'impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni in possesso dei suoi operatori raccolte nell'ambito dell'attività prestata, se non con il consenso dell'interessato o di chi ne esercita la potestà parentale.

3. Natura del servizio

Il servizio di assistenza specialistica è un servizio pubblico essenziale, che rientra tra gli interventi finalizzati alla piena attuazione del diritto allo studio e pertanto è da considerarsi a ogni effetto di legge servizio di pubblico interesse; esso non potrà essere, per nessun motivo, sospeso o interrotto, se non in caso di forza maggiore.

Nell'ipotesi di arbitrario abbandono, interruzione o sospensione anche solo parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi all'aggiudicatario per l'esecuzione d'ufficio del servizio stesso, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore, oltre alle conseguenti sanzioni applicabili e all'eventuale risarcimento dei danni.

In caso di sciopero del proprio personale, l'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale la relativa adesione con almeno tre giorni di anticipo.

L'appaltatore dovrà comunque garantire sempre la continuità e regolarità del servizio, previo accordo con l'Amministrazione comunale sulle modalità alternative di svolgimento dei servizi, a puro titolo di esempio, lo svolgimento della prestazione in modalità a distanza o a domicilio dello studente, previa elaborazione di specifico progetto.

4. Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio consiste in interventi di assistenza specialistica finalizzati alla conquista dell'autonomia fisica, relazionale e di apprendimento del soggetto cui è rivolto (ad esclusione degli interventi di assistenza di base e del sostegno educativo di competenza dell'istituzione scolastica), da realizzarsi come di seguito specificato:

- assistenza pedagogico-educativa specialistica agli alunni destinatari, in stretta collaborazione con gli insegnanti delle sezioni e delle classi interessate, durante il periodo di attività didattica;
- assistenza nell'esercizio dell'autonomia personale degli alunni, anche dal punto di vista "fisico" e prettamente materiale (a titolo di esempio: assistenza durante le funzioni igieniche, aiuto nell'attività ricreativa e pratico-motoria, accompagnamento fisico ai mezzi di trasporto e negli spostamenti all'interno degli edifici scolastici).

Il servizio si svolgerà su orario settimanale coincidente con l'orario scolastico a partire dal conferimento del contratto con l'impresa aggiudicatrice e così sino al termine delle lezioni e delle procedure conseguenti all'anno scolastico di riferimento.

Le ore di assistenza non prestate potranno essere in parte recuperate o riutilizzate, a giudizio del dirigente scolastico, per interventi mirati nel medesimo servizio.

I servizi oggetto del presente capitolato devono essere svolti dall'appaltatore con proprio personale, propri mezzi tecnici, attrezzature e macchine mediante l'organizzazione dell'appaltatore e a suo rischio.

L'impresa deve garantire inoltre una costante flessibilità operativa perseguendo la qualità dei servizi, l'efficacia delle prestazioni e l'efficienza della gestione.

Nell'espletamento dei servizi affidati, l'impresa deve ispirarsi a principi di discrezione, di professionalità, di correttezza, di collaborazione e di buona relazione, verso il personale comunale, le famiglie degli utenti, il pubblico e verso gli analoghi servizi presenti nel territorio.

5. Oneri a carico delle parti

Competono alle parti le seguenti funzioni:

- Funzioni in capo al Comune

L'Amministrazione comunale mantiene le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento sull'esecuzione del servizio, con ampia facoltà di controllo, svolgendo le seguenti funzioni:

- a. definizione del monte ore settimanale in accordo con le istituzioni scolastiche e il servizio di neuropsichiatria infantile dell'ASL territorialmente competente;
- b. supervisione e monitoraggio dell'attività del contraente;
- c. verifica e valutazione del servizio.

- Funzioni in capo all'aggiudicatario

Il contraente, nell'ambito del progetto di assistenza alle autonomie, svolgerà le seguenti funzioni:

- a. garantire l'attuazione del progetto presentato in sede di gara d'appalto, per il monte ore definito all'articolo 27 di questo capitolato;
- b. gestione del servizio esclusivamente mediante l'impiego di personale in possesso dei requisiti prescritti dalla legislazione vigente, oltre che dei titoli/requisiti descritti successivamente, assumendosi al riguardo ogni responsabilità; individuare, per ciascun utente destinatario dell'intervento di assistenza, uno specifico operatore, al quale sarà attribuito un monte ore settimanale, determinato dal Comune in accordo con le istituzioni scolastiche e il servizio di neuropsichiatria infantile dell'ASL territorialmente competente;
- c. elaborare l'orario di servizio per ciascun assistente;
- d. collaborare all'organizzazione di incontri periodici pianificati con i referenti dell'istituto scolastico per la programmazione e l'aggiornamento dei progetti d'intervento educativo;
- e. impiegare il personale indicato nell'offerta tecnica, garantendo, nel periodo di gestione del servizio, la continuità educativa attraverso l'individuazione di personale stabile per tutta la durata dell'appalto;
- f. segnalare al Comune qualsiasi problema che possa influire sul rapporto contrattuale (provvedimenti di carattere straordinario come la risoluzione del contratto con gli operatori, la temporanea sospensione del servizio, assenze prolungate del personale);
- g. comunicare tempestivamente le eventuali sostituzioni del personale nel caso in cui gli operatori per cause di forza maggiore si trovino nell'impossibilità di svolgere regolarmente le proprie funzioni;
- h. controllare l'attività del personale impiegato (orario di servizio, assenze, consegna documentazione);
- i. predisporre una relazione semestrale riepilogativa sulla realizzazione del progetto;
- j. gestire i servizi appaltati secondo criteri organizzativi improntati a qualità aziendale ed efficacia delle prestazioni;
- k. implementazione di un gestionale per la gestione delle segnalazioni da parte delle scuole con accesso anche per gli operatori comunali
- l. collaborare all'organizzazione periodica di riunioni di programmazione metodologica e condivisione di obiettivi e strategie con committente e rappresentanti degli istituti scolastici.

L'appaltatore deve attenersi al calendario scolastico regionale e a quello dell'istituzione scolastica, che potrà, in corso d'opera, essere suscettibile di adeguamenti per mutate esigenze didattico-educative degli alunni o eventuali situazioni di carattere straordinario.

L'operatore economico provvede al servizio con personale avente le caratteristiche descritte in precedenza, garantendo la loro idoneità alle mansioni assegnate per capacità fisiche e qualificazione professionale, che deve prevedere:

- diploma di Scuola Media Superiore a indirizzo psico-socio-pedagogico o Istituto Magistrale o comunque in materie pertinenti allo specifico settore di cui trattasi e con esperienza documentata di almeno 1 anno;
- diploma di Scuola Superiore con esperienza almeno biennale nel settore e partecipazione, con esito finale positivo, a corsi di formazione nell'ambito del settore dei servizi alla persona;
- laurea in Scienze della Formazione Primaria, laurea in Scienze dell'Educazione e/o titoli equipollenti.

Nei confronti del proprio personale l'aggiudicatario dovrà osservare/assicurare:

- l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e gli accordi locali integrativi vigenti riguardanti il trattamento economico e normativo;
- l'iscrizione a enti e istituti previdenziali e assistenziali a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo;

- la corretta applicazione dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300 s.m.i. “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”), restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi o regolamenti vigenti in materia;
- lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- assumere a proprio carico qualsiasi responsabilità e onere nei confronti del Comune o di terzi nel caso di mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà indicare il nominativo per la figura del Responsabile del Servizio, scelto al di fuori degli operatori impiegati nell'attività educativo-assistenziale, e per quella del Coordinatore di Servizio, in possesso di diploma di Educatore Professionale o Laurea in ambito sociale e/o umanistico (a titolo di esempio: Lettere, Psicologia, Scienze dell'Educazione) con esperienza almeno triennale nel settore dell'handicap e nell'ambito del coordinamento di servizi socio-sanitari ed educativi.

Il responsabile e il coordinatore individuati dall'appaltatore assumono, per le loro rispettive competenze, funzioni di raccordo, coordinamento tecnico e organizzativo del servizio, con il compito di mantenere un rapporto costante con gli uffici comunali, con i dirigenti scolastici e con i referenti di ciascun istituto comprensivo, garantendo la propria reperibilità almeno durante l'orario scolastico.

6. Durata dell'appalto

L'appalto in oggetto avrà durata corrispondente dall' anno scolastico 2021/2022 a quello 2024/2025.

In ogni caso il contratto si intende concluso con il termine delle lezioni dell'anno scolastico 2024/2025, salvo le possibilità di rinnovo o delle proroghe consentite dalla legge.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per una durata massima di due anni scolastici, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni che saranno previsti dalla normativa al momento vigente.

7. Luogo di esecuzione dell'appalto

Luoghi di esecuzione del servizio:

Il servizio dovrà essere svolto nei locali degli istituti comprensivi cittadini, succursali comprese, all'interno delle classi e/o laboratori di appartenenza dello studente, secondo tempi e modalità indicate nel P.E.I. e nei luoghi esterni alla scuola in cui si prevedano attività scolastiche – vedasi “Allegato sedi plessi scolastici”.

CAPITOLO II

OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

8. Garanzia definitiva

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito "Codice"].

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

9. Domicilio e responsabilità

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all'appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere soddisfatto dall'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

10. Norme di relazione

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento dell'appalto, il nominativo del responsabile del contratto, diverso dai responsabili educativi delle strutture, che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del contratto.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore: ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all'appaltatore.

11. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l'appalto assunto.

L'appaltatore è tenuto contrattualmente:

- ad osservare tutte le condizioni generali e particolari stabilite nelle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia di lavori, servizi, forniture, nonché di quelle che potessero essere emanate nel periodo di validità del presente capitolato;

- a provvedere all'esecuzione dei lavori con personale idoneo, di provate capacità e adeguato qualitativamente e numericamente alle necessità connesse con l'esecuzione del servizio;
- ad applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabile ai sensi di legge, vigenti nel periodo in cui si svolgeranno i lavori, nonché ad adempiere regolarmente agli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.

L'impresa aggiudicataria, ove il Comune lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni predette.

12. Autorizzazioni, licenze e permessi

L'operatore economico aggiudicatario deve dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente Capitolato e le normative vigenti richiedono.

L'appaltatore deve comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità, il numero di recapito telefonico (telefonia fissa e mobile) ove l'amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un responsabile dell'appaltatore stesso.

CAPITOLO III

RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

13. Vigilanza e controlli

L'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, designato dalla stazione appaltante provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto all'appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

14. Garanzie e responsabilità

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto affidato.

È a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell'appalto.

L'impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento dell'appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- a. l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto dell'impresa appaltatrice;

- b. che nella definizione di “terzi” ai fini dell’assicurazione stessa siano compresi i minori frequentanti, gli educatori, gli insegnanti, dipendenti e amministratori del Comune di Cuneo e gli altri soggetti che possono avere accesso ai locali;
- c. l’estensione ai danni derivanti al Comune di Cuneo o a terzi da incendio di cose dell’impresa appaltatrice o dalla stessa detenute.

Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro, a € 1.000.000,00 per danni ad ogni persona e a € 500.000,00 per danni a cose e/o animali.

Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere anche i lavoratori parasubordinati e interinali eventualmente utilizzati dall’impresa appaltatrice.

Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico».

La garanzia dovrà comprendere anche l’estensione alle malattie professionali.

Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00 per ogni “dipendente” infortunato.

La polizza dovrà coprire, altresì, i danni accertati nei tre mesi successivi alla scadenza del contratto.

L’impresa si impegna a presentare all’amministrazione comunale copia delle polizze e presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

L’amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.

L’impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

15. Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo della fornitura o disservizio, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l’impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 600,00 ed € 1.500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

In caso di recidiva nell’arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.

All’impresa è applicata una penalità fissa di € 500,00 per interruzione, anche parziale, dell’appalto, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Dopo n. 3 [tre] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di n. 1 [uno] anni di gestione dell'appalto, o a seguito della contestazione di n. 1 [uno] inadempimento/i di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'impresa, fatto salvo il diritto dell'ente stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell'impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Il pagamento delle penalità non libera l'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

La stazione appaltante può comminare, per le infrazioni di seguito riportate, le penalità a fianco di ciascuna indicata:

- ritardata presentazione della documentazione relativa al personale impiegato entro i termini fissati dall'amministrazione comunale [€ 200,00 per ogni giorno di ritardo];
- mancata sostituzione, entro 1 ora dall'inizio della prestazione lavorativa, del personale assente [€ 300,00 per ogni unità mancante e per ogni giorno di inadempienza];
- mancato svolgimento di attività o prestazioni previste in questo capitolato e nel progetto-offerta presentato in sede di gara [€ 300,00 per ogni giorno di inadempienza];
- interruzione anche parziale delle prestazioni dedotte in contratto [€ 500,00];
- numero del personale assegnato al servizio non rispondente a quanto richiesto nel capitolato [€ 1.000,00 per ogni unità mancante e/o per ogni giorno di inadempienza];
- mancato rispetto delle modalità di esecuzione dell'appalto e degli obblighi derivanti da questo capitolato [fino a € 1.500,00];
- ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento delle prestazioni appaltate [fino a € 1.500,00].

16. Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione dell'appalto, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione dell'impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

L'esecuzione d'ufficio non manleva l'impresa dalla responsabilità per l'avvenuta interruzione del contratto.

17. Valutazione dei rischi da interferenza e dei relativi costi

Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., il Comune predisporrà il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.) sulla base della valutazione delle caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto. Non emergono tuttavia particolari interferenze tra le attività svolte dai lavoratori dell'impresa appaltatrice, gli utenti del servizio, gli altri alunni e il personale scolastico ed educativo, per cui non sono previsti costi aggiuntivi per rischi da interferenze rispetto ai costi ricompresi nei prezzi determinati per il servizio in appalto.

L'impresa aggiudicataria dell'appalto dovrà produrre il proprio Documento di Valutazione dei Rischi riferito alle attività svolte dal proprio personale in relazione all'appalto aggiudicato prima della stipula del contratto d'appalto. Il documento di Valutazione dei Rischi prodotto dovrà essere coordinato con il D.U.V.R.I. nella sua formulazione definitiva.

Il D.U.V.R.I. definitivo sarà sottoscritto dall'impresa aggiudicataria.

CAPITOLO IV

PERSONALE

18. Subentro nei contratti di lavoro

L'affidatario dell'appalto ha l'obbligo di assorbire e utilizzare prioritariamente nell'espletamento della commessa affidata, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario; in ogni caso il loro numero e la loro qualifica devono armonizzarsi con l'organizzazione d'impresa dell'operatore economico subentrante.

19. Personale impiegato nell'appalto

Per l'esecuzione dell'appalto il soggetto aggiudicatario mette a disposizione del Comune il gruppo di lavoro dettagliatamente indicato in sede di offerta.

Il soggetto aggiudicatario non potrà apportare modifiche alle professionalità dichiarate al momento della presentazione dell'offerta. L'eventuale defezione di una o più professionalità dovrà essere adeguatamente sostituita con una di equivalente valore e competenza o più qualificata rispetto a quella sostituita, fermo restando che la sostituzione dovrà essere comunque preventivamente valutata e autorizzata per iscritto dall'amministrazione comunale.

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa.

In caso di sciopero sarà compito dell'impresa preavvertire per tempo l'amministrazione secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

20. Assenze e sostituzione del personale

L'aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione puntuale del personale assente per malattia, ferie, permesso o altro in modo tale da garantire in ogni caso la continuità delle prestazioni alle condizioni previste dal presente capitolato.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto all'impresa la sostituzione del personale impiegato, qualora ritenuto non idoneo all'appalto o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con i partner del progetto.

In tal caso l'impresa provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.

La sostituzione con altro personale idoneo e in possesso dei requisiti richiesti deve essere garantita per la giornata stessa in cui si verifica l'assenza in base alle attività in programma.

21. Gestione del turnover

L'appaltatore deve limitare al massimo l'avvicendamento del personale nelle quattro strutture, comunicando in ogni caso al Comune ogni variazione che dovesse intervenire nel corso del periodo contrattuale.

L'impresa aggiudicataria si impegna a mantenere stabile il più possibile il personale educativo e ausiliario adibito al servizio, riconoscendo che la continuità di azione del personale costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo.

22. Infortuni, danni e responsabilità

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.

23. Dotazioni

Al fine di mantenere costantemente elevato il livello qualitativo delle prestazioni, l'operatore ha il diritto-dovere di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento.

L'operatore, in quanto figura professionale complementare, nel limite delle proprie competenze e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti:

- collabora con gli insegnanti e con il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative organizzate dalla scuola di riferimento, cooperando per la realizzazione del progetto didattico-educativo;
- partecipa alle attività di programmazione e verifica con gli insegnanti, con i referenti delle strutture sanitarie e con i servizi territoriali;
- accompagna l'alunno nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione.

L'impresa appaltatrice, entro il dimensionamento del servizio in esame comunicato annualmente, garantirà la più idonea flessibilità organizzativa in dipendenza delle necessità di adattabilità del servizio tempestivamente significate dal dirigente scolastico. In particolare, l'articolazione oraria/giornaliera verrà effettuata in maniera funzionale ai progetti scolastici, secondo le indicazioni fornite dal dirigente scolastico.

L'aggiudicatario si impegna ad assumere il personale già in servizio, mantenendo inalterato il livello giuridico ed economico.

Entro 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto per l'anno educativo corrente ed entro 45 giorni dall'avvio del servizio per gli anni successivi, l'impresa deve inviare al Comune l'elenco del personale educativo impiegato nel servizio, con l'indicazione del livello, delle mansioni che devono essere rispondenti ai requisiti minimi richiesti dalla legge, ove previsti, e agli eventuali maggiori standard formativi e di esperienza dichiarati in sede di gara. Ogni variazione del personale impiegato deve essere comunicata entro sette giorni al Comune.

Il personale impiegato svolge con cura e diligenza le proprie mansioni, mantenendo un corretto comportamento con i minori affidati e con le famiglie; si attiene ai principi di rispetto dei tempi e delle abitudini dei minori; rispetta la puntualità ed il segreto professionale; adotta un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori e con l'utenza; possiede spirito di iniziativa nell'ambito della programmazione stabilita e segue con attenzione le direttive ricevute.

24. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, oltre che nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in

materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dell'impresa, dalla struttura, dalla dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale della stessa.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

25. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. *«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»*. L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

CAPITOLO V

NORME RELATIVE AL CONTRATTO

26. Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante¹.

Le spese di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio Appalti.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Ai sensi dell'articolo 105 — comma 1 — del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 106, comma 1, lettera d).

27. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento

Il valore presunto del servizio di assistenza autonomia in orario scolastico relativo all'intero periodo contrattuale [periodo 01/09/2021-31/08/2025] è pari a € 2.508.000,00 [come determinato in sede di gara e comunque non superiore a € 2.508.000,00], oltre alla corrispondente Iva nella misura di legge.

Il monte ore è stato quantificato in un complessivo di 32.203 ore annue, calcolato su circa 920 ore settimanali per un totale di 35 settimane ad anno scolastico.

Tale monte ore potrà essere soggetto ad un eventuale integrazione del 10%, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 106, comma 2, del Codice.

La quantificazione del servizio nella misura suindicata è indicativa, in quanto le prestazioni contrattuali sono subordinate all'effettiva frequenza dei minori aventi diritto e alle reali necessità che verranno ad evidenziarsi.

Con il corrispettivo orario si intende compensato l'appaltatore, da parte del Comune, di qualsiasi spesa, principale o accessoria, necessaria per la perfetta esecuzione del servizio del presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

L'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere, contestualmente alle fatture relative al trimestre di riferimento, l'elenco nominativo del personale operante, recante la distinta analitica delle ore di lavoro effettivamente prestate da ciascun operatore nei diversi plessi scolastici.

Il corrispettivo del servizio è subordinato all'accertamento — da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento — della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste in questo capitolato.

In caso di esito positivo, il direttore dell'esecuzione emetterà l'attestazione di regolare esecuzione del contratto.

A seguito di tale attestazione, l'appaltatore può emettere regolare fattura elettronica.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle*

¹ Articolo 32, comma 14, del Codice.

transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180», dalla data di ricezione della stessa al protocollo comunale.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo capitolato, inerente o conseguente all'appalto.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il corrispettivo sarà liquidato al solo operatore economico mandatario, anche in presenza di fatturazione separata effettuata dagli operatori economici mandanti.

28. Sospensione dei pagamenti

L'amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all'impresa appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

29. Adeguamento ai prezzi

L'adeguamento dei prezzi avverrà con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

I prezzi indicati in offerta sono comprensivi di ogni spesa. I prezzi contrattuali si intenderanno fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio anche se dovessero verificarsi variazioni nei prezzi delle materie prime e di ogni altro elemento, fatta salva la revisione periodica del prezzo.

30. Subappalto

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 105 del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante inoltre l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e

contributivi.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

31. Risoluzione del contratto — Sostituzione del comune

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dell'appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte – il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione dell'appalto, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno 1 giorno;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.;
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

32. Fallimento, successione e cessione dell'impresa

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che

hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.²

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta³.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.⁴

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.⁵

La previsione di cui ai due periodi precedenti trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice⁶.

33. Recesso

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui

² Articolo 110, comma 1, del Codice.

³ Articolo 110, comma 2, del Codice.

⁴ Articolo 48, comma 17, del Codice.

⁵ Articolo 48, comma 18, del Codice.

⁶ Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.⁷

La previsione di cui al periodo precedente trova applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice⁸.

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione dell'appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'affidatario dell'appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

34. Divieti

È fatto tassativo divieto all'impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente capitolato.

35. Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

⁷ Articolo 48, comma 19, del Codice.

⁸ Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

36. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria⁹.

37. Novazione soggettiva

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

38. Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

39. Varianti

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 106 del Codice.

⁹ Articolo 209, comma 2, del Codice.

CAPITOLO VI

NORME FINALI

40. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

41. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L'informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html, dove sono presenti i link alle varie attività.

42. Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

43. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

44. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

45. Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

46. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il responsabile unico del procedimento [RUP]¹⁰ è il signor Biga Ivano, istruttore direttivo del settore Personale, socio-educativo e appalti — tel. 0171 444545 — e-mail serviziscolastici@comune.cuneo.it.

Il direttore dell'esecuzione⁸ è la signora Rossi Monica, istruttore direttivo del settore Personale, Socio educativo e Appalti — tel. 0171 444542 — e-mail serviziscolastici@comune.cuneo.it.

¹⁰ Articolo 31 del Codice.

⁸ Articolo 101 del Codice.